CAMERA DEI DEPUTATI N. 3212-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **FOLCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 26 maggio 1966 (*Stampato n. 1514*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 31 maggio 1966

—

Adesione alla Convenzione sui diritti politici della donna, adottata a New York il 31 marzo 1953, e sua esecuzione

Presentata alla Presidenza il 15 luglio 1966

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Convenzione sui diritti politici della donna, adottata a New York il 31 marzo 1953, tende ad assicurare la definitiva acquisizione per gli ordinamenti legislativi dei Paesi aderenti, dei principî di uguaglianza dei due sessi sul piano della titolarità e dell'esercizio dei diritti politici: elettorato attivo, passivo, diritto di accedere alle cariche ed agli uffici pubblici.

La Convenzione è stata ratificata da una cinquantina di Paesi tra i quali la Francia, il Belgio, l'Irlanda, la Grecia, la Turchia, la Jugoslavia, i Paesi scandinavi, la Russia e gli altri Paesi socialisti, il Canadà, l'Argentina. Non è stata ancora ratificata dagli U.S.A., Regno Unito, Germania.

Per quanto riguarda il nostro Paese nonostante il disposto dell'articolo 51 della Co-

stituzione, l'esistenza di leggi restrittive sul diritto delle donne ad accedere agli uffici pubblici non consentiva, fino al 1963, di aderire alla Convenzione.

La legge del 9 febbraio 1963, n. 66, ha disciplinato la materia in termini generali per tutti gli uffici pubblici, escluse le Forze armate e i Corpi speciali. Tale legge stabilisce infatti che: « la donna può accedere a tutte le cariche, professioni e impieghi pubblici, compresa la magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazioni di mansioni e di svolgimento della carriera, salvo i requisiti stabiliti dalla legge. L'arruolamento della donna nelle Forze armate e nei corpi speciali è regolato da leggi particolari ».

Attualmente, pertanto, il solo settore pubblico in cui sussistono limitazioni è quello delle Forze armate.

L'O.N.U. segue periodicamente – attraverso la Commissione dell'E.C.O.S.O.C. sulla condizione giuridica della donna – i progressi nel campo dei diritti politici della donna.

È attualmente in corso, a seguito di richiesta dell'O.N.U., un accertamento sulla presenza di elementi femminili in alte cariche elettive e in elevate posizioni amministrative. Per queste ultime l'Italia può presentare un quadro che se non è particolarmente positivo è chiaramente in movimento.

L'adesione alla Convenzione rappresenterebbe un fatto nuovo che si iscriverebbe in senso positivo nella valutazione periodica che l'O.N.U. effettua in questo campo.

Il disegno di legge di ratifica è stato approvato dal Senato senza modifiche. Non si ritiene opportuno formulare alcuna riserva nell'aderire alla Convenzione in oggetto per ciò che riguarda l'impiego delle donne nelle Forze armate e nei corpi speciali, impieghi che la legge n. 66 del 1963 ha stabilito debbano essere regolati da leggi particolari, perché è sempre in facoltà del Governo, al momento in cui si renda necessario, formulare le dovute riserve al fine di salvaguardare la suddetta disposizione normativa, la quale pertanto non viene minimamente lesa nella sua validità da un'adesione piena alla Convenzione.

Inoltre si deve ricordare che la formulazione di riserva è sempre stata lasciata al Governo, così come d'altra parte avviene per la denuncia di accordi.

Il significato che assume chiaramente l'adesione dell'Italia alla Convenzione, mi induce, onorevoli colleghi, a chiedervi di approvare il disegno di legge di ratifica.

FOLCHI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sui diritti politici della donna, adottata a New York il 31 marzo 1953.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo VI della Convenzione stessa.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Iidentico.

ART. 2.

Iidentico.